



**Prot. n. O\_2019\_1**

**del 31/05/2019**

ORDINANZA N. 1

Oggetto: Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 - Adozione di criteri e modalità per la concessione di forme di ristoro dei disagi e/o danni subiti dai cittadini residenti nelle zone interessate dalle attività del cantiere di demolizione e ricostruzione del viadotto Polcevera

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE

- visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, conv. con legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze";

- visto il DPCM del 4 ottobre 2018 (annotato dal Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri al n. 3008 del 5 ottobre 2018) avente ad oggetto la "Nomina del dott. Marco Bucci a Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109";

- visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici", e, in particolare, l'art. 26, secondo comma, il quale prevede che il Commissario straordinario individua con propria ordinanza i criteri e le modalità per la concessione di forme di ristoro dei danni subiti dai cittadini residenti nelle zone interessate dalle attività del cantiere di demolizione e ricostruzione del viadotto Polcevera, nei limiti delle risorse disponibili nella propria contabilità speciale non destinate a diversa finalità e comunque nel limite complessivo di 7 milioni di euro;

- considerato il limite complessivo di finanziamento concesso dalla stessa norma;

- viste le ordinanze di sgombero del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018 con le quali è stata anche delimitata la c.d. "zona rossa", assolutamente inaccessibile in seguito al crollo del ponte;



- viste le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 41 del 4 febbraio 2019 e n. 172 del 24 maggio 2019, con le quali - a seguito dell'avvio dei lavori e della conclusione delle attività di messa in sicurezza - la zona rossa è stata dapprima ridotta e poi soppressa;

- visti i decreti n. 15 del 5 dicembre 2018 e n. 18 del 19 aprile 2019, con i quali sono state individuate e perimetrare le aree necessarie per l'esecuzione dei lavori, come previsto dall'art. 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 109/2018, conv. con legge n. 130/18;

- considerato che anche nelle zone adiacenti a quelle identificate ai due punti precedenti, comunque interferite dai lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto poi, si sono verificati e si potranno verificare disagi e negativa interferenza delle normali attività di vita per gli abitanti;

- ritenuto conseguentemente che i soggetti residenti in tali zone, pur non costretti ad abbandonare in via definitiva le proprie abitazioni, siano certamente penalizzati dalla presenza delle inevitabili attività del cantiere di demolizione e ricostruzione del viadotto Polcevera;

- considerato che i disagi sono stati e saranno maggiori per le abitazioni più vicine al limite dell'area già indicata come zona rossa e alla successiva area di cantiere, degradando in ragione della maggiore distanza da tale area e dal cantiere;

- considerato quindi che è necessario definire le diverse zone cui parametrare una diversa quota di indennizzo, in ragione dei diversi livelli di disagio e sofferenza causate dall'attività di cantiere;

- considerato altresì che è necessario definire come essenziale il requisito della residenza ed effettiva abitazione del nucleo familiare nell'unità immobiliare, in possesso di un valido titolo giuridico avente data certa, perché sia riconosciuto il diritto a conseguire il ristoro di cui all'art. 26, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;

- considerato inoltre che è parimenti essenziale definire il predetto requisito anche con riferimento ad un dato temporale certo e definito, in relazione alla data di inizio della situazione di disagio e alla definizione normativa intervenuta con il predetto decreto-legge, dovendosi escludere le eventuali modificazioni delle situazioni abitative successive alla data di emanazione del richiamato decreto-legge;

- precisato, altresì, che con il presente provvedimento viene individuato un indennizzo, il quale - per quanto riguarda l'attività di cantiere - costituisce un ristoro in via unica e forfettaria di disagi e/o danni conseguenti ad attività che si realizzano in esecuzione delle



disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, conv. con legge 16 novembre 2018, n. 130;

- vista la legge della Regione Liguria n. 39 del 3 dicembre 2007, avente ad oggetto "Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007 n. 38 (organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)" e s.m. e i., intervenute da ultimo con la l.r. n. 32 del 27 dicembre 2018;

- viste le note prot. n. CC/2019/1307 del 26 aprile 2019 e n. CC/2019/1321 del 29 aprile 2019, a mezzo delle quali è stata richiesta alla Regione Liguria l'attivazione della procedura per la definizione dell'accordo del P.R.I.S. di cui all'art. 5 della legge regionale Liguria 3 dicembre 2007, n. 39 e sono stati indicati i nominativi dei componenti del relativo Comitato di coordinamento;

- vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 352 del 30 aprile 2019, avente ad oggetto "Promozione della riattivazione del P.R.I.S. del 'Polcevera in Comune di Genova', con contestuale nomina del nuovo Comitato di coordinamento del Pris, ai sensi dell'art. 5 della l.r. n. 39/2007 e s.m. e i.";

- visti gli indirizzi e le indicazioni espressi dal Comitato di coordinamento, di cui all'art. 5 della LR 39/07, contenuti nei verbali della seduta preliminare del 24 aprile, nonché delle sedute del 2, 8 e 31 maggio 2019;

- dato atto che nella seduta di Giunta Regionale del 31 maggio 2019, l'Assessore regionale alle Infrastrutture Dott. Giacomo Raul Giampedrone ha dato Comunicazione avente ad oggetto "Pareri e indirizzi resi dal Comitato di coordinamento PRIS, svoltosi il 31 maggio 2019, relativamente alle misure di attuazione e di gestione per la concessione di indennizzi, ai soggetti residenti nelle zone interessate dalle attività di cantiere, ai sensi dell'art.26 del decreto legge n.32/2019 e dell'art.6 bis 1, della l.r. 39/07";

- considerato che si rende necessario procedere all'individuazione delle forme di ristoro dei disagi e/o danni subiti dai cittadini residenti nelle zone interessate dalle attività di cantiere, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità di erogazione

DISPONE



richiamato integralmente quanto in premessa:

1) in attuazione dell'art. 26, secondo comma, del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, per la concessione di forme di ristoro dei danni e disagi subiti dai cittadini residenti nelle zone interessate dalle attività del cantiere di demolizione e ricostruzione del viadotto Polcevera, sono stabiliti i seguenti criteri:

- a) i danni e i disagi subiti saranno ristorati mediante l'attribuzione di un indennizzo per una volta tanto in favore dei nuclei familiari residenti nelle zone individuate al successivo punto b) e nel limite di una quota per ciascuna unità abitativa insistente sulle predette zone, salvo il caso di cui al successivo punto g), il possesso o il godimento della quale sia assistito da un titolo legittimo;
- b) le unità abitative sono individuate nell'ambito di distinte zone di riferimento, perimetrate secondo un criterio omogeneo di equidistanza e di conseguente incidenza dei fattori di disagio derivanti dall'attività di cantiere, dal tracciato della zona rossa risultante dall'ordinanza n. 314 del 7 settembre 2018 e dal viadotto esistente, tenuto conto, inoltre, per quanto riguarda il troncone est del viadotto, dell'insussistenza di immobili residenziali in corrispondenza del tracciato ferroviario attualmente in esercizio e della zona ad est dell'imbocco autostradale dal lato Sampierdarena; sono inclusi gli edifici collocati sul margine esterno della zona più distante dall'area già indicata come zona rossa, anche se ricadenti solo parzialmente all'interno della linea di delimitazione; in caso di edifici ricadenti in diverse zone di riferimento, è attribuito l'indennizzo relativo alla zona dove ricade la superficie maggiore del corpo di fabbrica;
- c) per quanto riguarda il troncone ovest del viadotto, trattandosi di ambito caratterizzato da scarsità di insediamenti abitativi, si rende necessario prevedere autonome zone di riferimento, una riferibile alle aree contigue all'imbocco delle gallerie poste dal lato di Cornigliano, l'altra riferibile ad immobili contigui prospicienti Corso Ferdinando Maria Perrone, di fronte agli insediamenti produttivi Ansaldo;
- d) le unità abitative ricadenti nelle zone corrispondenti alle distinzioni riportate nella cartografia allegata *sub A*, saranno singolarmente indennizzate con gli importi di € 20.000 quanto alle zone contrassegnate con il colore rosso, di € 10.000 quanto alle zone contrassegnate con il colore azzurro, di € 4.000 quanto alle zone contrassegnate con il colore giallo;



- e) per quanto riguarda gli immobili residenziali prospicienti Corso Ferdinando Maria Perrone, ed afferenti al troncone ovest del viadotto, la zona di riferimento, contrassegnata con il colore azzurro, trova spiegazione nella necessità di omogeneo trattamento, atteso che trattasi di insediamento sostanzialmente unitario interferito in maniera specifica, omogenea per tutti gli edifici e rilevante dalle attività di cantiere e sul quale l'incidenza dei cantieri attuali ha aggravato una situazione di pregiudizio e disagio collegata all'insistenza di precedenti invasivi cantieri per opere pubbliche;
- f) l'indennizzo sarà attribuito, in ragione di una quota per singola unità immobiliare, salvo il caso di cui al successivo punto g), in favore dei cittadini che risultino effettivamente residenti nelle unità abitative di cui al precedente punto d) in periodi compresi fra il 15 dicembre 2018, data di inizio dell'anticipata esecuzione delle opere relative alla predisposizione del cantiere e di demolizione (di cui al contratto prot. n. CON/2018/1 del 15 dicembre 2018), ed il 18 aprile 2019, data di adozione del citato decreto-legge n. 32/2019;
- g) in caso un nucleo familiare abbia, nel suddetto intervallo temporale, trasferito altrove la propria residenza e nella stessa unità abitativa un altro nucleo familiare ve l'abbia invece stabilita, l'indennizzo sarà attribuito sia al vecchio che al nuovo residente;
- h) in caso di trasferimenti di residenti, nell'intervallo temporale sopra indicato, all'interno delle zone interessate dalle attività del cantiere di demolizione e ricostruzione del viadotto Polcevera, è attribuibile l'indennizzo relativo ad una sola unità immobiliare;
- i) l'indennizzo ha natura forfettaria e sostitutiva, anche delle eventuali spese che i nuclei interessati potrebbero dover affrontare per stabilirsi in una dimora temporanea, ed ha altresì natura omnicomprensiva ed esaustiva rispetto ai danni e ai disagi conseguenti a qualsiasi tipologia di lavorazione eseguita nell'ambito delle attività di cantiere, riconducibile ad attività legittima posta in essere in essere dal Commissario straordinario e dalle imprese appaltatrici, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, conv. con legge 16 novembre 2018, n. 130;
- j) l'importo complessivo degli indennizzi non potrà comunque eccedere le risorse disponibili e, comunque, il limite complessivo di 7 milioni di euro;



2) sono altresì stabilite le seguenti modalità di attribuzione dell'indennizzo:

- a) il relativo importo sarà attribuito ai beneficiari individuati previa presentazione - entro il 10 luglio 2019 - di specifica dichiarazione alla Struttura di supporto al Commissario, allegato *sub B*, il cui modello verrà reso disponibile presso la sede degli uffici di Via di Francia n. 3 e pubblicato sul sito web [www.commissario.ricostruzione.genova.it](http://www.commissario.ricostruzione.genova.it), unitamente alle istruzioni prescritte per la sua presentazione; allo stesso verrà inoltre data massima diffusione negli ambiti territoriali interessati;
- b) l'indennizzo sarà accreditato ai beneficiari, in unica soluzione, sui conti correnti, bancari o postali, che saranno stati indicati nella dichiarazione di cui al punto precedente;
- c) nel caso di più nuclei familiari residenti nello stesso immobile, fermo restando il criterio di un solo indennizzo per ogni unità immobiliare abitativa, saranno destinatari del relativo importo i proprietari residenti o i titolari di contratto di locazione o di comodato, con esplicita manleva nei confronti dell'amministrazione erogante da qualsiasi richiesta avanzata da terzi, a qualunque titolo, per l'indennizzo riferito a quella unità immobiliare;

3) la delega al *sub* commissario Piero Floreani della gestione delle procedure di liquidazione degli indennizzi, incluse le verifiche ai sensi dell' art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e s.m.i.;

4) di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità del presente provvedimento, attraverso la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Struttura Commissariale.

Il Commissario Straordinario  
(dott. Marco Bucci)